



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA  
 CENTRALINO: 091.680.84.02  
 FAX: 091.680.84.98  
 Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
 e-mail: [crLnd.sicilia01@figc.it](mailto:crLnd.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2018/2019

### Comunicato Ufficiale n°243 TFT 22 del 08 gennaio 2019

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
 FAX: 0916808462  
 PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
 FAX: 0916808462  
 PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

### DEFERIMENTI

**Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv.to Francesco Giarrusso, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta e del rappresentante AIA AB La Cara Giuseppe, nella riunione del giorno 08 gennaio 2019 ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento n. 37/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIG.RI:  
VENUTO CARMELO (A.E. ASSOCIATO SEZIONE AIA MESSINA);  
A.S.D. DON PEPPINO CUTROPIA;

La Procura Federale con nota 5054/1158pfi17-18/CS/ps del 22 novembre ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

il sig. Venuto Carmelo, arbitro effettivo presso la sezione di Messina, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 (dovere di lealtà e correttezza e dell'art. 3 comma 1 (responsabilità delle persone fisiche) del C.G.S. in relazione agli artt. 40 comma 1, comma 2, comma 3 lettera a) e f) del Regolamento AIA, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, trasparenza e rettitudine a cui sono tenuti ad uniformarsi tutti gli appartenenti all'AIA, nello svolgimento delle loro funzioni, a difesa della credibilità e dell'immagine dell'AIA, per avere rivolto al calciatore sig. Borrelli le seguenti frasi: "*figlio di buttana*" "ci vediamo fuori, so chi sei, dove vai a scuola" ed inoltre per avere reso dichiarazioni non veritiere in sede di audizione al collaboratore della Procura Federale, non collaborando fattivamente e lealmente con gli organi disciplinari. In particolare il sig. Venuto ha negato di avere rivolto al calciatore Francesco Borrelli della società Don Peppino Cutropia epiteti ingiuriosi nei confronti dei familiari e frasi minacciose nei suoi confronti;

l'A.S.D. Don Peppino Cutropia a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 del C.G.S. alla quale apparteneva il sig. Romeo Francesco (dirigente-allenatore) al momento dei fatti avvenuti successivamente a quelli sopra descritti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era stata espletata l'attività contestata.

Preliminarmente l'A.S.D. Don Peppino Cutropia ha chiesto per il tramite del proprio difensore il differimento dell'udienza per l'impossibilità del presidente della Società deferita a comparire.

Il Tribunale Federale Territoriale, nulla opponendo l'ufficio della Procura Federale, ha disposto lo stralcio della posizione dell'A.S.D. Don Peppino Cutropia rinviando ad altra udienza come da separato provvedimento.

All'odierna udienza è comparso il deferito sig. Venuto Carmelo il quale ha negato ogni addebito e ha chiesto il proscioglimento.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della seguente sanzione:

- sospensione per mesi tre.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale evidenzia che dalla documentazione prodotta in atti dalla Procura Federale risulta provato che il sig. Venuto Carmelo in due occasioni ebbe ad assumere un comportamento non consono nei confronti dei calciatori partecipanti alla gara Città di Villafranca/Don Peppino Cutropia del 06/01/2018 affrontandoli testa contro testa.

Inoltre il sig. Venuto ebbe a rivolgere al calciatore Borrelli le frasi, dall'evidente tenore offensivo, riportate in deferimento per come da quest'ultimo riferite al collaboratore della Procura Federale e al proprio allenatore nell'immediatezza dei fatti.

Il sig. Venuto Carmelo, inoltre, sentito dal collaboratore della Procura Federale dapprima ha negato decisamente di conoscere il Borrelli, frequentante il medesimo istituto scolastico, per poi ammettere, anche se in forma dubitativa, la sua conoscenza.

In ragione di quanto sopra le richieste della Procura Federale vanno accolte nei limiti di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

All'A.E. sig. Carmelo Venuto la sospensione fino al 30.1.2019;

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale, alla parte deferita, nonché all'AIA, al CRA Sicilia ed alla Sezione AIA di Messina per quanto di loro rispettiva competenza.

La sanzione adottata sarà esecutiva a decorrere dalla data di comunicazione della stessa alla parte, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n. 38/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

sig. STERRANTINO ANTONINO (Presidente Società Pol. D. Città di Roccalumera all'epoca dei fatti);

società POL. D. CITTÀ DI ROCCALUMERA.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Seconda Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 5169/1315 del 26/11/18:

Il sig. Sterrantino Antonino, all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. D. Città di Roccalumera, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 e 5 C.G.S. in relazione all'art. 38 N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito, al sig. Campalilla Carmelo di svolgere nella stagione sportiva 2016-2017 l'attività di tecnico della squadra militante nel campionato di Seconda Categoria, senza che il predetto fosse regolarmente tesserato per la medesima società;

la società Pol. D. Città di Roccalumera per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Sig. Clemenza Alessio e dal Sig. Campalilla Carmelo.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Sterrantino Antonino, Presidente della società Pol. D. Città di Roccalumera all'epoca dei fatti;

ammenda di € 250,00 a carico della società Pol. D. Città di Roccalumera.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione di tre gare del campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2016-17, disputate dalla Pol. D. Città di Roccalumera, è stato indicato quale allenatore il sig. Campalilla Carmelo, tecnico non in regola con il versamento della prescritta quota annuale e non regolarmente tesserato per la società oggi deferita.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della Pol. D. Città di Roccalumera Sig. Sterrantino Antonino omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la

responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi uno di inibizione a carico del sig. Sterrantino Antonino, Presidente della società Pol. D. Città di Roccalumera all'epoca dei fatti;

ammenda di € 150,00 a carico della società Pol. D. Città di Roccalumera.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 08 gennaio 2019**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI